

ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERA DC/PRO/2021/131

APPROVAZIONE DI MODIFICHE AL "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE, AI SENSI DELLA LEGGE 160/2019 ART. 1 COMMI DA 816 A 845 APPROVATO CON DELIBERA PG.N. 146397/2021": INTRODUZIONE DEL NUOVO CANONE PER LE INFRASTRUTTURE RIGUARDANTI LE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE DI CUI AL D.LGS. 259/2003 E NUOVE IPOTESI DI ESENZIONE.

ART. 1

(modifiche all'art. 29)

All'articolo 29 vengono apportate le seguenti modifiche.

Versione attuale	Versione modificata
Articolo 29 – Esenzioni 1. Sono esenti dal canone: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la	Articolo 29 – Esenzioni 2. Sono esenti dal canone: a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la

superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per

superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

g) le insegne, le targhe e simili apposte per

l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. I predetti soggetti, al fine di ottenere l'esenzione indicata nel presente comma, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i) Le insegne d'esercizio, volte contraddistinguere l'attività a cui si riferiscono, munite di autorizzazione all'esposizione con superficie complessiva non superiore a 5 mq per ogni unità locale senza franchigie;

j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro. I predetti soggetti, al fine di ottenere l'esenzione indicata nel presente comma, devono presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto, ovvero altra idonea documentazione, da cui risulti la propria natura giuridica;

h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

i) Le insegne d'esercizio, volte contraddistinguere l'attività a cui si riferiscono, munite di autorizzazione all'esposizione con superficie complessiva non superiore a 5 mq per ogni unità locale senza franchigie;

j) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'[articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289](#), rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;

k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

m) Insegne di superficie complessiva superiore a 5 mq delle sale

k) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;

2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;

3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

l) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;

m) Insegne di superficie complessiva superiore a 5 mq delle sale

cinematografiche del centro storico e monosale e le monosale delle periferie, secondo la convenzione sottoscritta tra Comune ed A.N.E.C. in data 23.09.2008 per la tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale delle periferie; n) la pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche nel Comune di Bologna all'interno di tali aree.	cinematografiche del centro storico e monosale e le monosale delle periferie, secondo la convenzione sottoscritta tra Comune ed A.N.E.C. in data 23.09.2008 per la tutela delle sale cinematografiche del centro storico e delle monosale delle periferie; n) la pubblicità realizzata dal soggetto che abbia stipulato un contratto di sponsorizzazione per la valorizzazione e manutenzione di aree verdi pubbliche nel Comune di Bologna all'interno di tali aree. o) messaggi pubblicitari, realizzati nell'ambito di interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione del territorio comunale (esclusa la collina) attraverso disegni artistici su facciate di edifici (a titolo esemplificativo progetti street art finalizzati anche al miglioramento del decoro urbano e dell'impatto visivo). Sono soggetti al canone comunque i loghi, i marchi o le scritte riconducibili al concetto di insegna.
---	---

(modifiche all'art. 50)

All'articolo 50 vengono apportate le seguenti modifiche.

Versione attuale	Versione modificata
Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale sulla base del D.lgs. 259/2003 e delle disposizioni previste dal Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile. 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.lgs 259/2003 e può avere per oggetto: a)l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente; b)l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni. Nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq ai fini agevolativi ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. f) della Legge 160/2019. 3. La concessione di cui ai commi precedenti è	Articolo 50 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie di telecomunicazione 1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente Settore comunale sulla base del D.lgs. 259/2003 e delle disposizioni previste dal Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile. 2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'art. 25 del D.lgs 259/2003 e può avere per oggetto: a)l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione “singola” con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente; b)l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione “multipla”) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni. Per l'anno 2021 nelle suddette ipotesi il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionalmente stimata in 30 mq ai fini agevolativi ai sensi dell'art. 1 comma 821 lett. f) della Legge 160/2019. 3. La concessione di cui ai commi precedenti è

soggetta alle seguenti condizioni: • durata 6 anni; • in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area al Comune debitamente ripristinata. 4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato in applicazione della tariffa base deliberata dalla Giunta comunale per le zone del territorio comunale individuate nella categoria 2 di cui all'art. 65 e dei coefficienti moltiplicatori specifici che tengano conto dei criteri di cui all'art. 64 comma 2 lett. d) ed e), in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2. 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base	soggetta alle seguenti condizioni: • durata 6 anni; • in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area al Comune debitamente ripristinata. 4. Per l'anno 2021 il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è quantificato in applicazione della tariffa base deliberata dalla Giunta comunale per le zone del territorio comunale individuate nella categoria 2 di cui all'art. 65 e dei coefficienti moltiplicatori specifici che tengano conto dei criteri di cui all'art. 64 comma 2 lett. d) ed e), in relazione alla superficie convenzionale di cui al precedente comma 2. 4.bis A decorrere dal 01.01.2022, gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che non rientrano nella previsione di cui al comma 831 della legge n. 160/2019, sono soggetti per ogni impianto al canone previsto dall'art. 1 comma 831 bis della legge n. 160/2019. 5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato moltiplicando l'importo giornaliero (ricavato dal canone annuo corrispondente, triplicato e ricondotto a base
---	---

giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. 6. Si applicano a queste tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità. 7. Il canone può essere soggetto a scomputo delle prime due annualità, a titolo di parziale ristoro di parte delle spese di delocalizzazione dell'impianto medesimo, qualora si riscontrino le condizioni previste dal Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile.	giornaliera) per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. 6. Si applicano a queste tipologia di concessione tutte le norme del presente regolamento, salvo specifiche particolari incompatibilità. 7. Il canone può essere soggetto a scomputo delle prime due annualità, a titolo di parziale ristoro di parte delle spese di delocalizzazione dell'impianto medesimo, qualora si riscontrino le condizioni previste dal Regolamento per l'installazione e l'esercizio degli impianti di telefonia mobile.
--	--